



Tutti coloro che svolgono il ruolo di mediatore – conciliatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

- 1) Il mediatore – conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti.
- 2) Il mediatore – conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
- 3) Il mediatore – conciliatore deve comunicare qualsiasi circostanza che possa menomare la propria indipendenza e imparzialità, anche se questa possa di fatto non influire sulla correttezza nei confronti delle parti, ovvero che possa ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità.

Per indipendenza deve intendersi l'assenza di qualsiasi legame oggettivo tra il conciliatore ed una delle parti per rapporti personali o lavorativi.

Per imparzialità deve intendersi l'attitudine soggettiva del mediatore – conciliatore a non favorire una parte a scapito dell'altra.

Per neutralità deve intendersi la posizione del mediatore – conciliatore il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

- 4) Il mediatore – conciliatore deve sempre agire e comportarsi in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
- 5) Il mediatore – conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni in seguito all'incapacità di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
- 6) Il mediatore – conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio della mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - ▲ le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
 - ▲ il ruolo del mediatore – conciliatore e delle parti;
 - ▲ gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore – conciliatore e delle parti;
 - ▲ gli oneri ed obblighi che le parti assumono nei confronti dell'Organismo di Mediazione verificandone l'avvenuto ed esatto adempimento da parte di tutti i partecipanti alla mediazione;
- 7) il mediatore al primo incontro chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione invitando le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e nel caso positivo procede con lo svolgimento.
- 8) Il mediatore – conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza

indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.

- 9) Il mediatore – conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- 10) Il mediatore – conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, ivi compreso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
- 11) Qualsiasi informazione confidata al mediatore – conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e salvo che riguardi fatti contrari alla legge o all'ordine pubblico.
- 12) Il mediatore – conciliatore deve tenere un comportamento leale nei confronti dell'Organismo ed applicare in modo corretto il suo regolamento.
- 13) Il mediatore è a conoscenza della circostanza che ove le parti, al primo incontro dichiarino che non intendono procedere alla mediazione nessun compenso è a lui dovuto e che il suo compenso verrà corrisposto solo dopo l'avvenuto pagamento del saldo da parte dei partecipanti alla mediazione

Ordine Avvocati Tivoli
Dipartimento Organismo Mediazione Forense
IL PRESIDENTE
Avv. Simone Ariano

